



TRIBUNALE PER I MINORENNI BARI

Via Antonino Scopelliti, 8
Tel. 080/9173111 - Fax 080/5794607 - 080/5264730

N.542/2011 VG SICAM

N. 4385 Cron.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1) Antonella Triggiani | Presidente rel. |
| 2) Concetta Potito | Giudice |
| 3) Angela M. Vallarelli | Giudice Onorario |
| 4) Vito G. Teofilo | Giudice Onorario |

Letti gli atti relativi alla minore Ned Oduamh Becky Princess, nata a Bari il 06/10/2006, di Erobomhan Stephen Neddy e Igene Becky, residente in Bari alla via Brigata Regina n. 9

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 11 maggio 2011, la ricorrente Igene Becky deduceva che: ella fuggiva dalla Nigeria e giungeva in Italia dove, dalla sua unione con Erobomham Stephen Neddy, nasceva in data 06/10/2006, la piccola Becky Princess; in data 24 giugno 2006, la Questura di Bari rilasciava alla ricorrente permesso di soggiorno per cure mediche, mentre in favore del marito la Questura di Bari rilasciava permesso di soggiorno per richiesta di asilo; assumeva, inoltre, che il loro nucleo familiare era ormai inserito stabilmente nel contesto sociale in cui vive;

tanto premesso chiedeva l'autorizzazione alla permanenza in Italia, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/98, sussistendo i gravi motivi previsti dal comma III del citato art. 31.

Dalle informative degli organi di pubblica sicurezza emergeva che la ricorrente non risulta gravata da precedenti condanne e risulta di buona condotta morale e civile.

La relazione di indagine sociale evidenziava il radicamento di tutta la famiglia nel territorio e l'elevato livello di integrazione sociale raggiunto. Con riferimento alla minore, veniva sottolineata

la positiva situazione della stessa all'interno del nucleo familiare ed il buon livello di integrazione sociale del nucleo nel territorio.

Come noto, la speciale autorizzazione all'ingresso o alla permanenza nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario privo del necessario provvedimento abilitativo si appalesa quale strumento derogatorio della disciplina che regola la materia dell'immigrazione, e come tale subordinato alla ricorrenza dei "gravi motivi" connessi allo sviluppo psicofisico del minore, negativamente inciso dall'allontanamento del familiare. Lo stesso legislatore, nella norma in questione, ha previsto quali ulteriori elementi valutabili al fine di ritenere sussistenti i "gravi motivi", l'età e le condizioni di salute del minore, imponendo una considerazione complessiva della situazione dello stesso. L'individuazione delle circostanze fattuali integranti i "gravi motivi" è rimessa alla valutazione del caso concreto, tenendo tuttavia presente che gli stessi non si esauriscono nella necessità, imposta dall'esistenza di una malattia, che il minore usufruisca di cure mediche altrimenti negate se fosse costretto a lasciare il territorio nazionale per seguire i genitori privi del titolo di soggiorno; una tale interpretazione finirebbe per limitare la valutazione alle conseguenze che l'allontanamento potrebbe determinare sul solo sviluppo fisico del minore, laddove lo stesso legislatore ha utilizzato un termine più ampio, quello di "sviluppo psicofisico", comprensivo di tutti gli aspetti relativi al benessere psicologico, relazionale ed affettivo. Va peraltro rilevato che la Suprema Corte, con la sentenza n° 22216 del 28 settembre 2006, resa a Sezioni Unite, ha operato una fondamentale distinzione tra le due fattispecie contemplate dalla norma, quella dell'autorizzazione all'ingresso nel territorio italiano e quella dell'autorizzazione alla permanenza, rilevando che, nel caso di richiedenti l'autorizzazione che si trovino nel territorio dello Stato, la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può non essere attuale ma dedotta quale conseguenza dell'allontanamento del familiare.

Nel caso di specie si evince che la minore è positivamente inserita nel contesto sociale in cui vive e considerata la sua tenera età, frequenta regolarmente la scuola materna dove ha instaurato un rapporto positivo sia con i compagni che con le insegnanti. Dalle informative dei Carabinieri territorialmente competenti risulta che il nucleo è esente da qualunque coinvolgimento in vicende penali. La madre, peraltro, è in attesa di un altro bambino. Ne consegue, dunque, che l'allontanamento della madre dal territorio italiano costituirebbe per la minore fonte di gravissimo pregiudizio. Pertanto, ricorrendo la situazione prevista dall'art. 31 comma 3 T.U. immigrazione, e considerando che l'autorizzazione in questione non può essere concessa per fronteggiare esigenze suscettibili di protrazione per un periodo di tempo indefinito, si ritiene di dover autorizzare la ricorrente alla permanenza in Italia per due anni, così dandole modo di regolarizzare la sua

posizione ovvero eventualmente decidere, unitamente a tutta la famiglia, di far ritorno nel suo paese di origine.

P.Q.M.

Applicati gli artt. 31 d.lgs. 286/98 e 737 e ss. c.p.c., letto il parere del PM, così provvede:

- 1) Autorizza Agene Becky, nata in Nigeria il 14/11/1982, a permanere sul territorio Italiano per un periodo di anni due;
- 2) Autorizza la ricorrente a svolgere attività lavorativa sul territorio italiano;
- 3) Incarica il servizio sociale del comune di Bari a svolgere attività di vigilanza e di sostegno in favore del nucleo familiare ed a segnalare alla Procura in sede eventuali situazioni di pregiudizio;
- 4) Manda alla cancelleria per la comunicazione al PM in sede e per le notifiche urgenti a mezzo fax alla ricorrente presso il difensore e al SS competente, alla Questura di Bari.
- 5) attribuisce al presente decreto efficacia immediata.

Bari, 12 ottobre 2011

Il Presidente est.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, il

20.10.11

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca MUSCETTA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bari, il

24.10.11

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca MUSCETTA

